

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018
353/2018/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedura di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle

- deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) e il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 523/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015”, nonché il suo Allegato B (di seguito: deliberazione 523/2014/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 434/2015/S/idr (di seguito: deliberazione 434/2015/S/idr)

FATTO:

1. Con deliberazione 288/2014/E/idr, l’Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011.

2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico), ha effettuato, nei giorni 24 e 25 marzo 2015, la verifica ispettiva presso il Comune di Catanzaro (di seguito anche: Comune), gestore del SII nell’ATO Unico Calabria, in esito alla quale è emerso che:
 - in violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, il Comune non ha applicato, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione medesima, la tariffa d’ufficio dell’Autorità, ma ha continuato ad applicare la tariffa previgente, relativa all’anno 2012, senza la prescritta decurtazione del 10% e, con riferimento alle fatture già emesse, senza restituire la differenza tra le tariffe applicate a decorrere da gennaio 2012, data di inizio del periodo regolatorio di riferimento, e la suddetta tariffa d’ufficio (punto 2 e documenti 2.2.b. e 2.2.d allegati alla *check list*);
 - in violazione dell’art. 24, comma 1, della deliberazione dell’Autorità 6/2013/R/com, il Comune, alla data della verifica ispettiva, non aveva introdotto, nei documenti di fatturazione, la componente tariffaria UI1, da trasferire a CSEA a partire dal 31/08/2013 (punti 3.1 e 3.2 e documenti 2.2.d allegati alla *check list*).
3. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva, le condotte contestate non risultavano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per l’erogazione del SII.
4. Pertanto, con deliberazione 434/2015/S/idr, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite nel corso della predetta verifica ispettiva, ha avviato, nei confronti del Comune di Catanzaro, un procedimento per l’accertamento della violazione della regolazione tariffaria del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95. Con la medesima deliberazione ha determinato, ai sensi dell’articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo della sanzione pecuniaria che poteva essere irrogata all’esito del procedimento nella misura di euro 88.200, prevedendo che l’eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo, previa cessazione delle condotte contestate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione 434/2015/S/idr, avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
5. Con nota del 9 marzo 2016 (acquisita con prot. Autorità 7296), Equitalia Sud S.p.a. ha comunicato, all’Autorità, l’avvenuto versamento, da parte del medesimo Comune, della somma di 29.400 euro, cui afferisce la causale “434/2015/S/idr” ed il codice tributo “787t”.
6. Preso atto del pagamento in misura ridotta della sanzione, il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune, in data 15 settembre 2016 (prot. Autorità 25570), la mancata estinzione del procedimento sanzionatorio, in ragione della mancata documentata cessazione delle condotte contestate.

7. Nel corso dell'istruttoria, il Comune di Catanzaro non ha depositato documentazione difensiva.
8. Con nota 1 febbraio 2018 (prot. Autorità 2985), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Con la deliberazione 523/2014/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio le tariffe per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, a valere su alcune gestioni del SII, tra le quali il Comune di Catanzaro, che non avevano provveduto, tra l'altro, a fornire informazioni complete ai fini della definizione delle tariffe per il medesimo periodo regolatorio (art. 2, comma 7, deliberazione 347/2012/R/idr, art. 6, comma 7 deliberazione 585/2012/R/idr, art. 4, comma 7, deliberazione 88/2013/R/idr e art. 5, comma 7, deliberazione 643/2013/R/idr).
10. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1).
11. Il Comune di Catanzaro si è reso responsabile della violazione della deliberazione 523/2014/R/idr in quanto non ha applicato, successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione medesima, la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità, ma ha continuato ad applicare la tariffa dell'anno 2012 senza la prescritta decurtazione del 10% e senza restituire lo scostamento tra la tariffa applicata alle utenze e la tariffa d'ufficio approvata dall'Autorità per il periodo compreso tra gennaio 2012 e l'adozione della citata deliberazione (punto 2 e documenti 2.2.b e 2.2.d allegati alla *check list*).
12. Il Comune di Catanzaro si è reso, altresì, responsabile della violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha applicato, nel periodo gennaio 2013 – marzo 2015 (cioè dalla data di entrata in vigore della deliberazione 6/2013/R/com fino alla verifica ispettiva), la componente UI1 ai clienti finali (punti 3.1 e 3.2 e documenti 2.2.d. allegati alla *check list*). Nella fase decisoria del presente procedimento è emerso, tuttavia, che il Comune ha provveduto alla fatturazione ai clienti finali della componente UI1 di competenza degli anni 2013 e 2014 nell'anno 2016 e dunque in ritardo.
13. Non sono, invece, emersi, nel corso del procedimento, elementi tali da comprovare la cessazione della condotta relativa alla mancata applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 523/2014/R/idr. Risulta, dunque, ancora attuale, la lesione del diritto dell'utenza ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per l'erogazione del SII e, pertanto, ricorrono i presupposti per ordinare, al Comune, di fare applicazione della

tariffa determinata d'ufficio con la deliberazione 523/2014/R/idr, restituendo, ai clienti, i maggiori importi indebitamente fatturati a loro carico a titolo di tariffa negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

14. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Catanzaro ha violato alcune prescrizioni regolatorie del SII, con grave incertezza nell'applicazione delle tariffe agli utenti serviti. La condotta contestata, in violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, si riferisce al periodo gennaio 2012 – dicembre 2013, con riferimento al quale sono state applicate tariffe superiori a quella d'ufficio. I relativi importi non risultano, ad oggi, restituiti agli utenti, con il perdurare della lesione degli interessi tutelati dalle disposizioni violate. Si dà, invece, atto, della circostanza che la componente UII è stata, sia pure con ritardo, fatturata ai clienti finali, secondo le modalità di cui al punto 12.
16. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché *la personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio consuntivo (rendiconto di gestione 2014) emerge che il Comune abbia conseguito ricavi per 12.954.589 euro.
18. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 88.200 (ottantottomiladuecento/00). Al riguardo, si rammenta che, come comunicato dal Responsabile del procedimento con la nota del 15 settembre 2016, l'importo di euro 29.400, versato ed imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla deliberazione 434/2015/S/idr, vale come anticipazione sull'ammontare della sanzione

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Catanzaro, nei termini di cui in motivazione, della deliberazione 523/2014/R/idr e dell'art. 24, comma 1 della deliberazione 6/2013/R/com.
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 88.200 (ottantottomiladuecento/00), dando atto che l'importo di euro 29.400,

versato ed imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla deliberazione 434/2015/S/idr, vale come anticipazione sull'ammontare della sanzione medesima.

3. di ordinare al Comune di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95: (i) di restituire agli utenti del SII le differenze tra la tariffa determinata d'ufficio con la deliberazione 523/2014/R/idr e quella effettivamente applicata dal medesimo Comune per gli anni 2012, 2013, nonché per gli anni 2014 e 2015, qualora il Comune non abbia già provveduto all'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità per tali anni; (ii) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza a tali prescrizioni entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
4. di ordinare, al Comune di Catanzaro, di pagare l'importo residuo della sanzione irrogata, pari ad euro 58.800, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare, al Comune di Catanzaro, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@arera.it;
7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Catanzaro mediante pec agli indirizzi: uff.gabinettosindaco@certificata.comune.catanzaro.it, settore.gestione.territorio@certificata.comune.catanzaro.it ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni